

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2656-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE BONFIETTI)

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia in materia di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico tra i due Paesi. È significativo rilevare come con il Paese caucasico, l'ultimo accordo in materia risale al 9 febbraio 1960, anno della firma dell'Accordo di cooperazione culturale tra Italia e Unione Sovietica, ratificato ai sensi della legge 31 marzo 1961, n. 351. Tale precedente intesa era ormai obsoleta per gli intervenuti cambiamenti politici, istituzionali e perfino di soggettività internazionale.

L'Armenia, un tempo inquadrata in seno all'Unione Sovietica, tende ora ad inserirsi in una posizione di attivo dialogo con l'Europa e, per conseguenza, con l'Italia, in modo autonomo e autorevole. Il Paese, guidato dal Presidente Kocharian, è però caratterizzato da un forte influsso ed una indebita ingerenza del Potere esecutivo nei confronti del sistema giudiziario, anche in relazione alla funzione giurisdizionale di controllo sui provvedimenti limitativi della libertà personale.

Tuttavia, per quanto attiene ai rapporti bilaterali, come naturale conseguenza della presenza armena in Italia, già molte collaborazioni e attività di scambio e di ricerca sono state intraprese reciprocamente e necessitano di organizzazione e di una migliore finalizzazione. Scopo primario dell'Accordo è, in effetti, migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla forte

richiesta di cultura e lingua italiana che caratterizza il Paese caucasico.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà le cooperazioni in campo archeologico e nella conservazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo, tra l'altro, i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

Venendo ad una succinta disamina dell'articolato, il testo si compone di un Preambolo e 20 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 5 parti:

1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione nell'ambito specifico dell'insegnamento della lingua, delle borse di studio, della cooperazione interuniversitaria, e nella cooperazione archeologica (articoli 1, 2, 3, 5, 11, 12);

2) settori di incentivazione dello scambio culturale e artistico (articoli 6, 8, 9, 13, 14);

3) modalità e campi di esecuzione delle cooperazioni scientifica e tecnologica (articolo 7);

4) individuazione dei campi da tutelare o proteggere (articoli 4, 10, 12, 15);

5) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo (articoli 16-20).

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BONFIETTI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

16 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

17 marzo 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione a Yerevan della Commissione congiunta di cui all'articolo 16 dell'Accordo oggetto del disegno di legge abbia luogo nel 2006.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnica, fatto a Yerevan il 15 aprile 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.150 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 269.320 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

